

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2246 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udiienza: 05/10/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CUNEO

nei confronti di:

TOSELLO ANTONIO nato il 16/07/1937 a LIMONE PIEMONTE

avverso la sentenza del 12/01/2015 del GIP TRIBUNALE di CUNEO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

lette/sentite le conclusioni del PG

*Allo stesso, che ha chiesto
nullamente senza nulla delle sentenze*

udit i difensori Avv.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12/01/2015, il GIP presso il Tribunale di Cuneo ha assolto Tosello Antonio la formula perché il fatto non costituisce reato, dal reato di cui all'art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006 (raccolta, trasporto e commercio non autorizzati di rifiuti metallici) perché, pur non essendo iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nel corso del 2013 raccoglieva, trasportava e rivendeva ad una società rifiuti metallici per una volta per complessivi kg. 300 (fatti contestati come commessi in Borgo San dalmazzo tra il 1/01/2013 ed il 4/06/2013).

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

1) Vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p. per violazione di legge in relazione all'art. 459, c. 3 c.p.p.: il giudice avrebbe erroneamente prosciolto l'imputato dal reato addebitato, anziché provvedere alla restituzione degli atti al PM precedente; infatti il giudice fa riferimento a lacune investigative, sostenendo che nella richiesta di emissione di decreto penale difetti ogni accertamento su tipologia esatta di materiale, sull'esatta entità dei ricavi, necessarie ad avere indicazioni sulla estemporaneità o sistematicità delle condotte. se tale era la situazione del materiale all'esame del giudice, sostiene il PM ricorrente, non sarebbe stato possibile per il GIP prosciogliere ex art. 129 cod. proc. pen. l'imputato, ma, in assenza di dati su elementi ritenuti rilevanti per la decisione, avrebbe dovuto essere disposta la restituzione a norma dell'art. 459, comma terzo, cod. proc.oen.; in tal senso, del resto, osserva il ricorrente, si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite;

2) Vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'art. 5 cod. pen.: non vi erano in atti gli estremi per ipotizzare la sussistenza di un errore inevitabile sulla norma penale, in particolare per escludere che i soggetti agenti si trovassero in una situazione di "errore inevitabile"; esiste un sistema pubblico di raccolta di rifiuti urbani (ex art. 198, d. lgs. n. 152 del 2006, il servizio comunale di raccolta differenziata si occupa dei rifiuti urbani ingombranti metallici o meno e, nel territorio interessato, con servizio di raccolta sotto casa); i soggetti agenti, invece, hanno operato in una prospettiva di privatizzazione dei ricavi e di collettivizzazione dei costi, in quanto gli stessi avrebbero individuato centri di recupero disposti ad acquistare irregolarmente materiale che tutti hanno venduto come privati e non come ditte - come emergerebbe dal fatto che presso la ditta che riceveva i rifiuti l'imputato ha utilizzato non la propria partita IVA ma il proprio codice fiscale individuale-, e, nel fare tali operazioni, i privati non avrebbero contattato né

il servizio comunale né avrebbero avuto alcuna indicazione né dall'Amministrazione comunale né da orientamenti giurisprudenziali; in sostanza, nello svolgimento di tale attività economica motivata da scelte di profitto, seppur minimale, è mancato qualsiasi accertamento delle regole che avrebbero dovuto trovare applicazione, condotta inquadrabile quantomeno nella colpa per negligenza ed imperizia; censurabile, peraltro, sarebbe la sentenza laddove sostiene l'esistenza di una complessità normativa in materia, smentita dal dato oggettivo per il quale non è in corso alcuna liberalizzazione del mercato dei rifiuti, metallici e non; a tal proposito, il PM ricorda le decisioni di questa Corte circa la rilevanza della c.d. ignoranza inevitabile con riferimento ai reati contravvenzionali (Sezioni Unite Calzetta n. 8154 del 10/06/1994), richiamando anche la più recente giurisprudenza (Sez. 3, Cangialosi, n. 49910/2009) che, con riferimento alla buona fede idonea ad escludere nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, richiede pur sempre un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole; nel caso in esame, invece, di ciò non vi sarebbe traccia, non esistendo né un consolidato indirizzo né tantomeno una pronuncia di legittimità, conclude il ricorrente, che escluda la rilevanza penale alle condotte di gestione di rifiuti;

3) Vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e mancata applicazione dell'art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006. Il giudice avrebbe erroneamente prosciolto l'imputato dal reato addebitato richiamando il disposto dell'art. 193, comma quinto, d. lgs. n. 152 del 2006, ossia facendo riferimento all'espressa esenzione dal FIR (formulario di identificazione del rifiuto) per trasporti del produttore rifiuti che siano occasionali e sporadici; di contro è indubbio che il fatto addebitato rientri nel capo di applicazione della norma contestata, in quanto il reato *de quo* è un reato che è improprio definire comune, in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima; ciò sarebbe confermato, a parere del ricorrente dalla interpretazione fornita da questa stessa Corte (nella sentenza di questa Sezione, ric. Lazzaro, n. 29992/2014), che ha anche precisato l'irrilevanza della minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo: un'attività di ripetuto commercio di rifiuti metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non costituisce la principale o l'esclusiva fonte di reddito dell'agente rientranell'ambito di applicazione della sanzione penale. Nella sentenza impugnata difetta una precisa indicazione circa il carattere occasionale


dell'attività, dal quale deriverebbe l'irrilevanza penale della stessa; anzi, nel caso in esame in almeno una occasione nel corso del primo semestre 2013 l'imputato avrebbe rivenduto complessivamente alla società destinataria dei rifiuti metallici oltre tre volte il quantitativo massimo annuale di quanto definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico e ciò sarebbe indice di una vera e propria attività ancorchè secondaria, e non di un'operazione assolutamente occasionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato., Quanto al primo motivo, poiché la sentenza fa riferimento a lacune investigative, sostenendo che difettasse nella richiesta di emissione di decreto penale ogni accertamento sulla tipologia esatta di materiale, sull'esatta entità dei ricavi per averne indicazioni sulla estemporaneità o sistematicità delle condotte in capo ai soggetti agenti, trattandosi di una situazione di mancanza di dati su elementi ritenuti rilevanti per la decisione, il G.i.P. non avrebbe potuto prosciogliere l'imputato x art. 129 c.p.p., ma avrebbe dovuto essere disposta la restituzione degli atti al P.M a norma dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen. In tal senso è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale (Sez. U, n. 18 del 09/06/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375; conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo: Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv. 260941).

2. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso. Ed invero, al fine di valutare la sussistenza della buona fede escludente la sussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 5 cod. pen., il GIP richiama alcuni elementi (presunta complessità della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, soggetta a continue modifiche e che ha per naturali destinatari le imprese produttrici dei rifiuti e i professionisti del settore e le imprese che li gestiscono in maniera professionale; la natura di *extrema ratio* del diritto penale che sanzionerebbe offese concrete e significative ai beni protetti dalla normativa penale; l'incensuratezza dell'imputato, che non svolge

h



professionalmente detta attività; il modesto guadagno che avrebbe tratto dalla cessione dei rifiuti; la qualità di privato cittadino che non è nella condizione di conoscere nel dettaglio la complessa normativa sui rifiuti e specialmente la distinzione tra rifiuto consegnato all'isola ecologica o al centro di raccolta e i limiti che la legge impone per il secondo conferimento), per pervenire alla conclusione che questi sarebbe caduto in un errore scusabile allorquando ha conferito il materiale al centro di raccolta anziché all'isola ecologica, buona fede che sarebbe comprovata dall'aver declinato al centro di raccolta le proprie generalità corrette, ciò che denotava l'assenza di consapevolezza di commettere un reato.

7. Si tratta di argomentazioni prive di pregio. Infatti è principio consolidato in materia di (gestione dei rifiuti), che la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole; tale scriminante della buona fede è sempre stata riconosciuta in presenza di un comportamento, ancorché penalmente rilevante, ma indotto dal comportamento della P.A. (v. ad es., Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Cangialosi e altri, Rv. 245863, in cui è stata riconosciuta la buona fede del ricorrente che, rivoltosi all'autorità amministrativa relativamente ad un'attività di smaltimento di rifiuti, si era ripetutamente sentito confermare da quest'ultima che la stessa non fosse necessaria; cfr anche Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657).

8. In generale, prendendo le mosse dall'arresto delle Sezioni Unite (sulla scia della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale) i limiti della inevitabilità, e quindi della non colpevolezza, dell'ignoranza della legge penale, che scusa l'autore dell'illecito, debbono essere individuati in relazione allo specifico soggetto agente: mentre per il cittadino comune è sufficiente l'ordinaria diligenza nell'assolvimento di un dovere di informazione di tipo generico, attraverso la corretta utilizzazione dei normali mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga, "tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto". (cfr. SSUU, n. 8154 del 10/6/1994, P.G. in proc. Calzetta Rv. 197885, Sez. 5, n. 41476 del 25/9/2003, Izzo, Rv. 227042, Sez. 3, n. 172 del 06/11/2007, Picconi, Rv. 238600). Non è quindi consentita un'inerzia del cittadino, il quale è tenuto ad

5



informarsi, facendo sorgere l'obbligo in capo all'organo amministrativo di dare una risposta sul punto o sorgere, ed essendo particolarmente rigoroso il dovere di attivarsi ed informarsi, per l'agente che svolga professionalmente una attività in un determinato settore (Sez. 4, n. 32069 del 15/7/2010, P.M. in proc. Albuzza, Rv. 248339).

9. Pertanto né il carattere di frammentarietà di una disciplina normativa, né il fatto che sull'applicazione della stessa si siano formati diversi orientamenti, tanto da giustificare l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, possono essere invocati a causa di ignoranza incolpevole della legge penale, o comunque della legge integratrice del precetto penale, facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato, quando il soggetto che svolga professionalmente una specifica attività non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e per informarsi in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, con ciò adempiendo allo stringente dovere di informazione sullo stesso gravante.

10. Da ultimo, e conclusivamente, va rilevato che l'assolvimento di un obbligo di diligenza simile è richiesto anche al privato cittadino che intenda svolgere un'attività di gestione di rifiuti (nella specie, raccolta di rifiuti prodotti da terzi e consegna per fini di lucro degli stessi ad un operatore professionale): Si tratta di una diligenza correlata alla conoscenza del profano, che certamente nel caso di specie aveva consapevolezza che ciò che stava commerciando (330 Kg di rifiuti metallici) costituisse un bene soggetto ad un particolare regime di gestione e necessitasse di una qualche forma di autorizzazione, nella specie l'iscrizione all'Albo Gestori, come previsto dalla normativa di settore, non essendo peraltro trattato - come rileva il PM ricorrente - della modesta gestione di un rifiuto costituito "una lattina vuota raccolta da terra" o di un episodio isolato di chi si disfi "di un armadio blindato" rivendendolo al centro di recupero", ma di una condotta che, pur non essendo reiterata nel tempo aveva ad oggetto per quantitativi eccedenti oltre tre volte quello massimo annuale normalmente consentito e pertanto non poteva essere definita occasionale.

11. Diversamente, nel caso in esame, la pura e semplice ignoranza dell'agente sia sulla normativa di settore che sul carattere illecito della propria condotta - come sostanzialmente è stata qualificata dal G.i.p., non confortata da provvedimenti espressi dell'autorità amministrativa né da richieste di chiarimenti sul punto, né tantomeno da un orientamento giurisprudenziale incerto, non è idonea ad escludere la sussistenza della "colpa" normativamente richiesta per la punibilità dell'agente.

12. Risulta fondato anche il terzo motivo di ricorso. Sul punto, il GIP sostiene che secondo la normativa che regola la materia, il privato può conferire

6



rifiuti speciali non pericolosi presso un centro autorizzato per la raccolta, in maniera rara (rectius, occasionale) e sporadica, per non più di quattro volte l'anno, con il limite ogni volta di 30 kg. e il tetto massimo di 100 kg., richiamando l'art. 193, comma 5, d.lgs n. 152 del 2006, inapplicabile invece al caso di specie. Tale norma dispone l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento dei rifiuti con il formulario in tre ipotesi, ed il caso di specie non rientra in alcuna di esse, considerato che si tratta di un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato non dal produttore dei rifiuti stessi (come normativamente richiesto dal comma quinto), ma da un soggetto che ha provveduto alla raccolta di rifiuti prodotti da terzi e che ne opera la commercializzazione, per fini di lucro, consegnandoli ad un operatore professionale, ossia al gestore di un centro di raccolta.

13. Trattandosi quindi di un mero detentore di rifiuti, lo stesso è tenuto a rispettare le previsioni della normativa di settore, altrimenti va sanzionato per il reato di gestione abusiva di cui all'art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006, che prevede la configurabilità dell'illecito penale per le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs., anche quando il soggetto agente svolga tali attività di fatto od in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell'art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 269/2015 del 10/12/2014, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, P.M. in proc.Lazzaro, Rv. 260266).

14. Va osservato che ogni abusiva attività di commercio di rifiuti metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici rientra nella applicazione della fattispecie penale, anche se tale attività non integra la principale o l'esclusiva fonte di reddito dell'agente. D'altra parte la sentenza impugnata è priva di motivazione sia in riferimento alla qualifica di occasionalità dell'attività posta in essere dall'imputato, occasionalità difficile da sostenere proprio perché in quell'unica occasione nel corso del primo semestre 2013 l'imputato ha tuttavia rivenduto complessivamente alla società destinataria dei rifiuti metallici oltre tre volte il quantitativo massimo annuale di quanto definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico, per cui sembra gevole potere affermare, come sostenuto dal P.m. ricorrente, che

si tratti di attività secondaria ma non occasionale. Per giurisprudenza costante di questa Sezione, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce (da ultimo: Sez. 3, n. 8979/2015 del 02/10/2014, Pm in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514).

15. Inoltre non deve sottacersi che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole va provato da chi lo invoca, in quanto si tratta di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, ma nulla sul punto il giudice precisa e di ciò non v'è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: cfr. Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336).

16. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Cuneo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Cuneo.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.